



STUDIO LEGALE

Prof. avv. Iolanda Piccinini
Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma
Avv. Marco Isceri
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma
T. 06.3216757 – 789 (anche fax)
Via Cintia, 59 – 02100 Rieti
Tel. 0746.482652 / 0746.252616 – fax 0746.270156



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

PER: la sig.ra **Antonella PASUBIO** (C.F.: PSBNNL81A70B963Z) nata a Caserta (CE) il 30.1.1981 e residente in Via Mugnone n. 22 (81025 CE), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMRC87R04H282I – PEC: marcoisceri@ordineavvocatiroma.org – fax 06/3216789) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giusta procura in calce al presente atto

- **ricorrente** -

CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A (00153 – RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma (RM) - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **convenuto** -

NONCHÉ CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: dr1a@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **convenuto** -

NONCHÉ CONTRO: **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – AT Roma** (C.F.: 97248840585 – PEC: usprm@postacert.istruzione.it), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, avente sede legale sita in Via Frangipane, 41 - 00184 (RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186 Roma RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)



E NEI CONFRONTI: di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria provinciale e di istituto di supplenza per l'aa.ss. 2022/2023 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù della correzione dell'errore materiale commesso dall'insegnante Pasubio – subirebbero la perdita del posto eventualmente assegnato

* * *

Oggetto: impugnazione GPS (Graduatoria Provinciale ADEE – Sostegno Primaria), pubblicata in in data **30 agosto u.s.**

INDICE	
Premessa	2
A) FATTO	3
DIRITTO	
1) <i>Sul fumus boni iuris:</i> il diritto al riconoscimento del corretto punteggio e della corretta posizione nella graduatoria GPS I fascia - ADEE	8
2) <i>Sul periculum in mora</i>	12
2A) Sull'imminenza del pregiudizio lamentato	12
2B) Sull'irreparabilità del pregiudizio lamentato	13
CONCLUSIONI	13
Istanza di autorizzazione alla notifica <i>ex art.</i> 151 c.p.c.	14

Premessa

La ricorrente, diplomata con titolo di Diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico, è un'insegnante iscritta nella I fascia delle GPS, nella quale sono ricompresi i docenti in possesso del titolo di abilitazione, e ha presentato domanda di iscrizione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, al fine di partecipare alla **procedura straordinaria di immissione in ruolo prevista dall'art. 59 del D.L. n. 73 del 2021** (cd. Sostegni *bis*).

La docente, tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS (ADEE) ha riscontrato un **errore nel calcolo automatico del punteggio da parte del sistema informatizzato utilizzato dall'Amministrazione**, che ha inevitabilmente comportato il peggior posizionamento in graduatoria, tale da **negarle la concreta ed oggettiva chance di accedere alla detta procedura straordinaria**. Come noto, purtroppo, ogni anno centinaia di errori vengono segnalati dai docenti nell'attribuzione dei punteggi e, per questo, sono altrettanto noti – si veda la stampa in proposito – i ricorsi promossi dinanzi al Giudice del Lavoro.

In effetti, la ricorrente – allo stato – essendo stata esclusa dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo (prorogata dall'art. 5 *ter* del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 per l'a.s. 2022/2023), ha visto pregiudicata definitivamente – in assenza di un intervento urgente della Magistratura – la possibilità di



essere immessa in ruolo al termine dell'anno di formazione e prova (previsto dalla procedura straordinaria di cui all'art. 59 comma 4 D. L. 73/2021).

Infatti, come si evince dall'elenco delle nomine in ruolo stilato dall'Amministrazione il 1 settembre u.s.; ne risultano beneficiari candidati con punteggi inferiori rispetto a quello della ricorrente.

Sono prodotte in allegato alcune recentissime decisioni favorevoli (sub doc. 12), aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche e di fatto.

* * *

FATTO

1. La ricorrente si è diplomata presso l'istituto G.B. Novelli di Marcianise (CE) il 14.7.2000, conseguendo il titolo di diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico. Attualmente è una docente iscritta nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, pertanto, è abilitata all'insegnamento (**doc. all. 1**).
2. Inoltre, la sig.ra Pasubio ha conseguito, in data 11.7.2022, perciò entro il termine del 20.7.2022, previsto dall'art. 59 del D.L. n. 73/2021, il **titolo di specializzazione per le attività di sostegno** presso l'Università Europea di Roma (**doc. all. 2**).
3. Ebbene, in ragione del **possesso dei requisiti di legge**, la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e *ter* della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (**doc. all. 3**).
4. La presentazione della domanda mediante l'applicativo ministeriale "istanze on line" consente al candidato, in una prima fase, di scegliere la tipologia della graduatoria in cui intende inserirsi e del posto per cui ci si candida (cd. comune o su sostegno).
5. Nel caso della ricorrente, la graduatoria prescelta è quella provinciale per la scuola infanzia e primaria, la fascia è la prima (in quanto la Pasubio è abilitata all'insegnamento) e il posto è quello comune (per l'insegnamento ai discenti normodotati).
6. In aggiunta, **l'applicativo consente altresì di inserirsi, nell'ambito della stessa graduatoria, su posto di sostegno.**
7. La ricorrente ha, quindi, formulato – nell'ambito della medesima istanza in cui ha precedentemente dichiarato di essere abilitata – **domanda di inserimento negli elenchi per l'assegnazione di posti su sostegno.**
8. Infine, il sistema consente anche di "caricare", utilizzando la sezione B "*titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso*" (nel caso della Pasubio il TFA e diverse altre certificazioni), cfr. guida completa disponibile all'URL: [PowerPoint Presentation \(istruzione.it\)](#)





Selezione GPS

Tipo Graduatoria

- ☒ GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. INFANZIA E PRIMARIA I FASCIA (TAB1)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE PERSONALE EDUCATIVO II FASCIA (TAB10)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. INFANZIA E PRIMARIA II FASCIA (TAB2)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB3)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA (TAB4)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB5)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO II FASCIA (TAB6)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA (TAB7)**
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO II FASCIA (TAB8)
- GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE PERSONALE EDUCATIVO I FASCIA (TAB9)



Selezione GPS

Tipo Graduatoria

GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA (TAB7)

Tipo posto / Classe di concorso

- ☒ ADAA - Sostegno Infanzia
- ADEE - Sostegno Primaria
- ADMM - Sostegno Secondaria di primo grado
- ADSS - Sostegno Secondaria di secondo grado

[Indietro](#)[Inserisci](#)

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

- Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado

- Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

- Possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01 ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b, con abilitazione o presenza nelle GPS di seconda fascia

- Possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32. ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b, con abilitazione o presenza nelle GPS di seconda fascia

- Provvedimento giurisdizionale definitivo

- Provvedimento giurisdizionale cautelare

- Provvedimento giurisdizionale favorevole all'interessato non passato in giudicato

- Dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022

9. Anche i numerosi [video tutorial](#) presenti sul *web* per facilitare le insegnanti nella compilazione delle domande confermano tale procedura ([Gps 2022, come compilare la domanda per l'inserimento sul sostegno: video tutorial - YouTube](#)).
10. La ricorrente, per le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze su posto di sostegno I fascia, ha selezionato – ai fini del titolo di accesso – la seguente dicitura: “**dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022**” (doc. all. 3).
11. La Pasubio, inoltre, era già precedentemente iscritta nelle GPS su posto comune (tanto è vero che ha ottenuto uno specifico punteggio per i titoli di servizio) e, quindi, il *software*, essendo già “a conoscenza” dei titoli pregressi di accesso, di abilitazione e/o di servizio, ha richiesto



esclusivamente l'inserimento del **titolo di specializzazione per il sostegno** e di titoli **ulteriori** rispetto a quelli già caricati in precedenza per l'iscrizione nella I fascia delle GPS, come è ben evidente dalle seguenti schermate:

TAB1: GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SC. INFANZIA E PRIMARIA I FASCIA	
Lingua graduatoria	ITALIANA
Graduatoria	AAAA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo Accesso	Titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 - Diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico (conseguito entro l'a.s. 2001/02)
votazione originale	62
votazione base	100
votazione rapportata	62
votazione rapportata base	100
data conseguimento	14/07/2000
Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo	G.B. NOVELLI - MARCIANISE (CE)

Sezione A.2 - Dettaglio Titolo di accesso alla graduatoria

Dettaglio titolo accesso	Diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico (conseguito entro l'a.s. 2001/02) - scuola infanzia
--------------------------	--

Numero protocollo:
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.17746165.30-05-2022.

TAB7: GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE SU POSTO DI SOSTEGNO I FASCIA	
Lingua graduatoria	ITALIANA
Graduatoria	ADEE - SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

Titolo Accesso	Dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda ma entro il 20 luglio 2022
check dich comunicazione conseguimento	X

Numero protocollo:
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.17746165.30-05-2022.

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

TAB1 - B9: Titoli accademici, professionali e culturali - Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati o che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5	
Titolo di studio	DIPLOMA ACCADEMIA DI ARTE DRAMMATICA
Data di conseguimento	24/06/2004
Istituzione	TEATRO BELLINI DI NAPOLI

Numero protocollo:
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.17746165.30-05-2022.

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

TAB1 - B24: Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni informatiche	
Titolo di certificazione	EIRSAF FULL- PASSAPORTO INFORMATICO
Data di conseguimento	19/05/2022
Istituzione	IRSAF- ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA DI ALTA FORMAZIONE

Numero protocollo:
m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.17746165.30-05-2022.

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

TAB1 - B24: Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni informatiche	
Titolo di certificazione	CODING ROBOTICA EDUCATIVA STEAM
Data di conseguimento	19/05/2022
Istituzione	IRSAF ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA DI ALTA FORMAZIONE

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

TAB1 - B24: Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni informatiche	
Titolo di certificazione	LE NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: LIVELLO AVANZATO (LIM)
Data di conseguimento	19/05/2022
Istituzione	IRSAF - ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA DI ALTA FORMAZIONE

Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso - Punto B

TAB1 - B24: Titoli accademici, professionali e culturali - Certificazioni informatiche	
Titolo di certificazione	LE NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: LIVELLO AVANZATO (TABLET)
Data di conseguimento	19/05/2022
Istituzione	IRSAF - ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA DI ALTA FORMAZIONE

12. A questi titoli culturali e di formazione ulteriori si aggiungono – come detto – quelli **di servizio**, anch'essi valorizzati ai fini del punteggio.
13. Tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS I fascia scuola infanzia e primaria ADEE **è stato notevolmente decurtato il punteggio spettante**, con conseguente deteriore posizione in graduatoria, rispetto al punteggio atteso (**doc. all. 4**)

RM	ADEE	I	I	EE	TORDI	GIOVANNA	1522		36	0	0	44	80		
RM	ADEE	I	I	EE	PAOLACCI	RATIA	1523		34	1	0	44	79		
RM	ADEE	I	I	EE	GIANNETTI	VALENTINA	1524		30	17	0	32	79	X	
RM	ADEE	I	I	EE	BOLOGNINI	ANNAMARIA	1525		36	1	0	42	79	X	
RM	ADEE	I	I	EE	CRISINI	LETIZIA	1526		36	11	0	32	79	X	
RM	ADEE	I	I	EE	PETTE	NICOLETTA	1527		36	0	0	43	79	X	
RM	ADEE	I	I	EE	GALIZIA	ANASTASIA	1528		36	0	0	43	79		
RM	ADEE	I	I	EE	GUARINO	CATIA	1529		36	22	50	0	20	78	50
RM	ADEE	I	I	EE	LO SAPIO	ANTONIA	1530		36	0	50	0	42	78	
RM	ADEE	I	I	EE	PETRELLA	FABIOLA	1531		36	18	0	24	78		X
RM	ADEE	I	I	EE	BOSONE	ANTONIO	1532		24	6	0	48	78		X
RM	ADEE	I	I	EE	BRUNETTI	EMANUELA	1533		36	0	0	42	78		
RM	ADEE	I	I	EE	PASSARETTI	ANTONELLA	1534		18	12	0	48	78		
RM	ADEE	I	I	EE	PASSARETTI	ANTONETTA	1535		30	0	0	48	78		
RM	ADEE	I	I	EE	ALTIMARI	LAURA LIDIA	1536		36	0	0	42	78		

14. Si ricorda, sin da ora, che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli **allegati A.7 all'OM n. 112/2022**: *“tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado”* (**doc. all. 5**).
15. In particolare, il **Diploma magistrale abilitante dà diritto – sulla base del voto ottenuto – a 4 punti**, cui si aggiungono **6 punti ulteriori in quanto titolo abilitante per la scuola dell'infanzia o primaria**, ai sensi delle Tabelle A1 e A7 allegate all'OM n. 122/2022, **il titolo di specializzazione ad altri 30**, e così via.
16. Quindi, nel caso della ricorrente, **i punteggi avrebbero dovuto essere attribuiti sulla base della tabella A/7** in combinato con la **Tabella A/1** per un totale di 91,5 punti, così risultanti:
 - ✓ 18 p.ti per il titolo di accesso al sostegno (TFA) + 12 perché trattasi di percorso di specializzazione espletato ai sensi del DM 249/2010

A/7
Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado

Tipologia		Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	<p>Titolo di specializzazione sul sostegno nello specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno nello specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito</p> <p>I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p>da 60 a 65 = 8 da 66 a 70 = 10 da 71 a 75 = 12 da 76 a 80 = 14 da 81 a 85 = 16 da 86 a 90 = 18 da 91 a 95 = 22 da 96 a 100 = 24</p> <p>8</p>
A.2	<p>Al percorso di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori</p>	<p>12</p>

- ✓ 4 p.ti per il Diploma conseguito entro l'a.s. 2001/2002 conseguito con un voto di 62/100 (rapportato)

A/1
Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	Graduatoria per la scuola dell'infanzia, sulla base del voto di abilitazione: a. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria; b. titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; c. titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito all'estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.	da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8 da 86 a 90 = 9 da 91 a 95 = 11 da 96 a 100 = 12

- ✓ 6 p.ti per titolo di accesso abilitante (Diploma magistrale) ai sensi della lettera A.2 par. d) che rimanda alla lettera A.1 par. b)

d. per le abilitazioni di cui al punto A.1 b) per la scuola dell'infanzia o primaria sono riconosciuti	6
Nel caso di abilitazioni per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative graduatorie.	


- ✓ 1,5 p.ti per il Diploma accademico di I Livello in Arte Drammatica (**doc. all. 6**)

B.3	Laurea triennale o diploma accademico di I livello , Diploma ISEF, qualora non costituisca titolo di accesso ai titoli di cui al punto B.1 e B.2, per ciascun titolo.	1,5
B.4	Diploma di Istituto tecnico superiore, per ciascun titolo	1,5
B.5	Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami su posto o classe di concorso per il grado specifico di cui si chiede l'inserimento, qualora non valutato ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo	3
B.6	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e	12

- ✓ 2 p.ti per 4 certificazioni informatiche;

B.17	Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti	0,5
C	Titoli di servizio	

- ✓ 48 p.ti prt il servizio svolto su posto di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado

C.1	Servizio di insegnamento prestato su posto di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado: a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari; b) nell'ambito dei percorsi in dritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto; c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al	2
2		
 Ministero dell'Istruzione		
	comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato	12 12

TOTALE 91,5 PUNTI

17. Invece, alla sig.ra Pasubio non è stato calcolato il punteggio corretto, con attribuzione di **solì 78 punti** così ripartiti:
18 p.ti per il titolo di accesso
12 p.ti per i titoli culturali
48 p.ti per i titoli di servizio.
18. Risultando **mancanti**, pertanto, i **12 punti del TFA** conseguito ai sensi del DM 249/2010 e **1,5 punti per il Diploma accademico di I livello**, per un totale di **13,5 punti in meno** (cfr. doc. all. 4):
19. **Se il software ministeriale avesse calcolato correttamente il punteggio della ricorrente, la stessa si sarebbe classificata tra la posizione 1390 e 1391 della graduatoria GPS per il**

sostegno e avrebbe, così, ottenuto l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59 Decreto Sostegni bis, come si evince dal raffronto tra la graduatoria GPS ADEE e il "bollettino" delle nomine in ruolo per la Provincia di Roma (docc. all. 4 e 7).

20. Infatti, l'ultima nominata in ruolo è la dott.ssa Anna Maria Vignali con 82 punti da GPS I Fascia sostegno ADEE, a fronte dei 91,5 spettanti alla ricorrente. Inoltre, a riprova del diritto della sig.ra Pasubio si veda la posizione della sig.ra Violi Maria Cristina, immessa in ruolo con 90,5 punti.
21. Inoltre, l'ultima nominata sulla stessa preferenza espressa dalla ricorrente è la dott.ssa Maria Cristina Grassi che, con soli 82 punti, è stata assegnata alla sede individuata con il codice RMEE8D7028.
22. Pertanto, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie (del 30 agosto u.s.), la sig.ra Pasubio ha proposto reclamo all'USP RM, il quale non ha mai fatto pervenire alcun riscontro. (doc. all. 8).
23. Sono seguite settimane di grande apprensione ed incertezza, durante le quali il Ministero ha fatto trapelare rassicurazioni in ordine a una rettifica dei punteggi.
24. Per questo, la ricorrente ha contattato ripetutamente gli Uffici per le vie brevi, ma – constatata l'inerzia dell'Amministrazione – è costretta a ricorrere alla Magistratura, in via di urgenza.
25. Peraltro, come detto, la rettifica della graduatoria ADEE pubblicata il 30.8.2022 che ha corretto il punteggio di altre aspiranti, non ha fatto altro che peggiorare la posizione della ricorrente, che dalla posizione n. 1507 è passata alla n. 1534, constatando che altre colleghe, con minor punteggio, la stanno ulteriormente sopravanzando per effetto di atti emessi in autotutela dall'Amministrazione o di provvedimenti giurisdizionali.
23. Errori identici a quello che ci occupa vengono commessi dal sistema ministeriale da anni, con un notevole "picco" in questo e nel precedente anno scolastico, come dimostrato dai numerosi decreti di rettifica dei punteggi emessi in autotutela dai vari Ambiti territoriali (doc. all. 9).
24. È del resto fatto notorio che le OO.SS., e la stampa specializzata e non, hanno denunciato il "caos" delle GPS ed incontrato più volte i vertici ministeriali, che hanno ammesso gli errori commessi dall'algoritmo utilizzato, garantendo le correzioni dei punteggi, solo in parte realizzate (doc. all. 10).
25. Copiosa è anche la Giurisprudenza favorevole ai lavoratori che si citerà nelle pagine che seguono.
26. Si fa presente, inoltre, che la ricorrente non gode di altre fonti di reddito ulteriori rispetto a quella derivante dall'attività di insegnante, e che è madre separata di una figlia minore, con essa convivente (doc. all. 13).
27. Infine, occorre precisare che la sig.ra Pasubio, attualmente, ha preso servizio con - un contratto di supplenza annuale (non utile ai fini dell'immissione in ruolo di cui si discute) - nell'Istituto



Comprensivo Bonghi di Roma e, pertanto, si adisce il Tribunale di Roma quale Giudice del Lavoro, competente territorialmente data la pacifica giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di formazione delle graduatorie scolastiche che non si formano all'esito di un concorso (**doc. all. 11**).

* * *

Tanto premesso, è evidente il diritto della ricorrente non solo al riconoscimento del giusto punteggio, ma, soprattutto, alla rettifica della graduatoria, con conseguente corretto riposizionamento all'interno della stessa. **DIVERSAMENTE, INFATTI, LA SIG.RA PASUBIO PERDEREBBE DEFINITIVAMENTE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE IMMESSA IN RUOLO.**

Il protrarsi di questa situazione di illegittimità da parte del Ministero, dunque, causerebbe un danno grave e irreparabile al diritto ad un lavoro stabile e alla professionalità della ricorrente.

* * *

DIRITTO

1) **SUL *FUMUS BONI IURIS*: IL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO E DELLA CORRETTA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA GPS I FASCIA – ADEE**

Il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, recante “*misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito in L. n. 123 del 2021, ha previsto, **all'art. 59 (cd. Decreto Sostegni bis), “misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno ...”**.

Questo articolo ha introdotto una **procedura straordinaria di assunzione da GPS e da relativi elenchi aggiuntivi** su posto comune e di sostegno, a patto che, al termine delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 dalle graduatorie cd. “di merito” (ovvero formatesi all'esito delle tornate concorsuali), **residuino posti vacanti e disponibili**.

Infatti, al comma 4 dell'articolo citato si legge che: “**in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo sono assegnati con contratto a tempo determinato... ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ... per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi ... coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 [oggi, entro il 20 luglio 2022] ...**”.

Tale previsione è stata **prorogata anche per l'a.s. 2022/2023 dall'art. 5 ter del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228**¹.

¹ Si riporta il testo della norma: “*al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124*”.



La norma afferma, inoltre, che il collocamento in posizione utile nelle GPS ai fini della procedura straordinaria dà diritto all'avvio del percorso di formazione e prova che, se valutato positivamente, si pone come presupposto di ammissione alla prova disciplinare, il cui superamento determina, infine, l'assunzione a tempo indeterminato, oltre alla conferma in ruolo presso la medesima istituzione scolastica ove il docente ha prestato servizio a tempo determinato, a far data dal 1.9.2022.

Dunque, il c.d. Sostegni *ter* si pone in un'ottica di lotta alla precarizzazione dei docenti, concedendo loro **un'unica possibilità di essere stabilizzati definitivamente**. Si ricorda, infatti, che – al di fuori della procedura in commento – gli iscritti nelle GPS non hanno possibilità alcuna di conseguire il ruolo che, come è noto, viene riservato ai docenti inseriti nelle GAE o vincitori di concorso.

Nel caso di specie, la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge, inclusa la specializzazione conseguita entro il 20 luglio 2022.

Così, la sig.ra Pasubio ha tempestivamente e correttamente provveduto a compilare e inviare la domanda per l'iscrizione alla graduatoria ADEE, ma – al momento della pubblicazione, il punteggio si è rivelato errato, con ricadute negative sul posizionamento in graduatoria e l'impossibilità di espletare l'anno di formazione e prova.

E pensare che, al momento della compilazione della domanda, la docente si è limitata a seguire le indicazioni riportate sul sito del MI, ove era indicato che, all'atto dell'iscrizione nella GPS I fascia sostegno (ADEE), sarebbe bastato, dopo l'inserimento del titolo di abilitazione (Diploma a.s. 2000/2001) e di specializzazione (TFA), *“importare titoli **ulteriori** rispetto al titolo di accesso”*.

L'errore, quindi, è dipeso **dall'algoritmo ministeriale che non ha calcolato integralmente i punti derivanti dal TFA (specializzazione), oltre 1,5 punti mancanti per il Diploma accademico di I livello.**

Ancora, si segnala che, nella **sezione A.1 (titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio)**, **la ricorrente ha specificato - nell'apposita casella - il titolo di abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia conseguito attraverso il Diploma di maturità magistrale e titoli sperimentali equiparati (conseguiti entro l'a.s. 2001/02) - scuola infanzia.**

Inoltre, nella **sezione successiva “titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”** **la ricorrente**, come richiesto dal portale, **ha correttamente inserito la dichiarazione di conseguimento del titolo di specializzazione entro il 20.7.2022**, ma i 12 punti aggiuntivi derivanti dal titolo di accesso alla graduatoria ADEE non le sono stati calcolati.

È pacifico che **i criteri di calcolo del punteggio che l'algoritmo avrebbe dovuto utilizzare sono quelli fissati dall'OM n. 112/2022**: *“Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”* (art. 3, comma 3).



Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A e, per quanto qui interessa, le tabelle di riferimento sono le A/1 e A/7 (cfr. doc. all. 5).

Ebbene, alla stregua delle tabelle suddette, il punteggio complessivo attribuito alla ricorrente è errato e deve essere rettificato, contestualmente alla graduatoria.

INVECE DEI 78 PUNTI ASSEGNATI LE VANNO ATTRIBUITI 91,5 AGGIUNGENDO I 13,5 MANCANTI.

Quanto detto, è ulteriormente provato dalla circostanza secondo cui il MI, resosi conto degli errori creati dall'algoritmo, ha pubblicato, in data 30 agosto u.s., una seconda graduatoria, in rettifica della precedente, ma il punteggio della ricorrente è rimasto comunque invariato.

E non si dica che l'errore è attribuibile alla docente stessa, in quanto anche nella denegata ipotesi in cui esso fosse stato commesso dalla candidata, è ormai costante l'orientamento della **Giurisprudenza**, secondo cui: *“in tema di graduatorie provinciali ... è legittimo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello risultante dalla graduatoria definitiva con conseguente collocazione del richiedente nella diversa e superiore posizione all'interno della graduatoria definitiva allorquando l'attribuzione del punteggio inferiore è dovuta in via esclusiva all'erronea indicazione da parte del ricorrente dei servizi prestati ... in conseguenza del malfunzionamento del sistema informatico ... quand'anche peraltro si fosse trattato di un vero e proprio errore di digitazione, l'amministrazione ... era comunque a conoscenza dei servizi resi dal docente ...”* (Trib. Venezia del 29.5.2020).

Nello stesso senso anche **Trib. Rieti che, con Ordinanza dell'8.9.2022 e Ordinanza del 22.11.2022,** in entrambi i casi, con il patrocinio degli Scriventi difensori, **ha ribadito che ai fini della sussistenza del fumus boni iuris non rileva la questione dell'imputabilità di eventuali errori materiali commessi dal candidato al momento della compilazione della domanda,** essendo necessario che – in applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), dei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) nonché di quelli di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e PA (art. 1, comma 2bis, L. n. 241/1990) – deve prevalere la posizione che lo stesso possiede in concreto dovendosi interpretare la domanda complessivamente alla luce dei titoli effettivamente posseduti (in questo senso anche **Trib. Napoli n. 2733 del 2022 citata da Trib. Rieti** che ha condivisibilmente evidenziato che laddove il candidato segnali un proprio errore o un errato calcolo da parte dell'Amministrazione la PA avrebbe dovuto attivarsi eseguendo un'adeguata verifica della domanda *“tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della PA”* – doc. all. 12).

L'orientamento sulla legittimità del c.d. “soccorso istruttorio” è stato da ultimo confermato dalle decisioni...:



- “se anche si volesse convenire sulla non rispettosa indicazione delle modalità di inserimento da parte della lavoratrice, ben avrebbe potuto l’Amministrazione resistente, a fronte dell’istanza di rettifica presentata all’interessata, attivare **il c.d. soccorso istruttorio, che consente il superamento delle carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni, onde pervenire alla sua regolarizzazione**” (Trib. Grosseto del 26.10.22);
- “il soccorso istruttorio trova il proprio fondamento nelle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c., applicabile alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost.” (Trib. Rieti del 22.11.2022); principi questi ultimi condivisi anche da Trib. Velletri il 2.12.2022, con un ampio passaggio motivazionale anche in punto di giurisdizione.

Nello stesso senso, si è pronunciato anche Codesto Tribunale, con Ordinanza del 14.11.2022, su un caso identico a quello che ci occupa (tutta la giurisprudenza si trova allegata *sub* doc. 12).

È ben noto, infatti, che l’apparente oggettività della macchina/algoritmo e la sicura velocità di elaborazione dei dati stanno rappresentando, per il Ministero, uno strumento per migliorare l’efficienza delle sue attività. Però, **la Giurisprudenza ha già più volte censurato gli errori verificatisi in sede di utilizzo degli algoritmi ministeriali** (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

In sostanza, secondo la Giurisprudenza amministrativa, “la regola che governa l’algoritmo deve essere conoscibile e valutabile alla luce dei **principi di logicità e ragionevolezza** e, pertanto, anche soggetta alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere ... nella considerazione che l’amministrazione debba agire sempre quale soggetto razionale” (cfr. sentenza n. 2270 del 2019 del Consiglio di Stato).

Quindi, deve comunque resistere - nel processo decisionale - un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica, con un meccanismo definito – in ambito matematico – come HITL (*human in the loop*).

In tal senso, **l’orientamento è ormai consolidato nell’escludere la legittimità di una decisione puramente automatica**, in quanto **l’algoritmo deve svolgere una funzione solo “servente” e strumentale**, quale supporto automatizzato della decisione umana e dell’istruttoria procedimentale che il Ministero deve svolgere, tenendo presente che ci troviamo di fronte a casi di mera discrezionalità tecnica.

In un altro caso, sempre concernente una procedura di assegnazione di sedi scolastiche ai docenti, **il Consiglio di Stato (sent. n. 881 del 2020)** ha affermato che l’impiego di tali supporti comporta, in realtà, una serie di scelte e di assunzioni tutt’altro che neutre, ribadendo il necessario rispetto dei principi di conoscibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica.

Infine, si segnala una pronuncia di merito (**Tribunale di Tivoli 27 aprile 2021 – cfr. doc. all. 13**), che ha accolto il reclamo di un docente, assistito dagli Scriventi difensori, il quale, a causa di un errore di programmazione del *software* del Ministero dell’Istruzione (errata attribuzione di codici alle classi di



concorso), si era visto assegnare un punteggio minore nelle graduatorie scolastiche. Tale vicenda dimostra come l'utilizzo errato dell'algoritmo ministeriale non possa ledere i diritti del soggetto, poiché è la P.A. che deve tutelare il “*favor participationis*” del cittadino e non il cittadino che deve farsi carico del buon andamento della P.A.. Da ultimo, le sentenze sopracitate hanno accolto una domanda identica a quella qui proposta, riconoscendo l'errore del sistema informatico.

Pertanto, ove il sistema informatico del MI avesse calcolato correttamente il punteggio della ricorrente, questa si ritroverebbe con una posizione in graduatoria molto più alta, che le avrebbe pacificamente permesso di ottenere un contratto a tempo determinato che, completato l'anno di formazione e prova, unitamente al buon esito della prova disciplinare, si sarebbe convertito in uno a tempo indeterminato, con efficacia retroattiva a decorrere dall'1.9.2022.

* * *

2) **SUL PERICULUM IN MORA**

2A) **SULL' IRREPARABILITÀ**

Il pregiudizio lamentato dalla ricorrente è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali del lavoratore, primo tra tutti quello al lavoro (art. 4 Cost.).

L'irreparabilità del danno che potrebbe sopportare la docente – nelle more di un giudizio ordinario – risulta evidente, se si considera che:

- **si è ritrovata** – per effetto della GPS per la Provincia di Roma – **nell'impossibilità di conseguire la posizione spettante nella graduatoria in questione, con la conseguente completa negazione di ogni possibilità di impiego stabile alle dipendenze della Scuola!**
- il mancato posizionamento spettante sulla base del punteggio in detta graduatoria **pregiudica irreparabilmente la possibilità della ricorrente di essere assunta a tempo indeterminato**, possibilità limitata dalla Legge al solo a.s. in corso;
- la ricorrente, madre separata di una figlia di dodici anni convivente, **non gode di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnante (che nello scorso anno le ha permesso di guadagnare circa sedicimila euro lordi)**.

Per tutte le ragioni messe in luce, nelle more di un giudizio ordinario la ricorrente sarebbe costretta a subire il **pregiudizio grave ed irreparabile** consistente nella privazione di qualsiasi possibilità di impiego stabile (di ruolo) quale docente dell'Amministrazione convenuta, senza alcuna possibilità di conseguirla in futuro stante la chiara limitazione imposta dalla norma.

Pertanto, si chiede l'intervento di Codesto Giudice al fine di accertare il diritto della docente in epigrafe all'attribuzione del punteggio spettante, sulla base del titolo di abilitazione posseduto e del titolo di specializzazione conseguito nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso, all'interno della graduatoria provinciale per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria (Provincia di Roma), istituiti dall'articolo 59 del D.L. n. 73 del 2021 e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha altresì negato il diritto al lavoro della ricorrente, ordinando all'Ufficio di rettificare senza ulteriore indugio la graduatoria di cui alla nota MI-USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022.



* * *

2B) SULL'IMMINENZA

Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che la ricorrente, allo stato, è esclusa dalla procedura di immissione in ruolo straordinaria per la Provincia di Roma e che l'ultima nominata sulla stessa preferenza espressa dalla ricorrente è la dott.ssa Maria Cristina Grassi che, con soli 82 punti è stata assegnata alla sede individuata con il codice RMEE8D7028.

Peraltro, occorre ricordare che, come detto, l'immissione in ruolo è subordinata per legge al positivo superamento di un periodo di prova non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo: attendere i tempi di un giudizio ordinario comprometterebbe la possibilità di salvare l'anno scolastico in corso, non ottenendo il ruolo con decorrenza 1.9.2022.

* * *

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, la sig.ra Pasubio, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, visti gli artt. 669**bis** e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- A) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante sulla base del titolo di abilitazione/specializzazione posseduto e delle certificazioni conseguite, nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso per complessivi 91,5 punti invece dei 78 finora assegnati, all'interno della graduatoria provinciale di Roma per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria, istituiti dall'articolo 59 del decreto legge numero 73 del 2021 e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha – altresì – negato il diritto al lavoro della ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rettificare, senza ulteriore indugio, la graduatoria di cui alla nota MI – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022, di assegnarle una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda e di ammetterla alla procedura straordinaria di cui alla norma sopra citata;
- B) il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione *in parte qua* di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente;
- C) spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con applicazione della maggiorazione spettante per la redazione dell'atto con modalità informatiche tali da agevolare lo svolgimento delle attività processuali.

* * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.**



PREMESSO

Il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. che precede;

RITENUTO

- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nella GPS –*ex nota* MI – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MI e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica *ex art.* 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria *ex nota* MI – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione della ricorrente – sarebbero retrocessi, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MI <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ex nota MI – USP RM n. 0027991 del 30 agosto 2022 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MI, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in *“conto entrate eventuali e diverse”* del MI, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

* * *

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile e che nulla è dovuto per il contributo unificato stante la situazione reddituale familiare della ricorrente (**doc. all. 13**).

* * *

Si depositano, tutti in copia:

- 1) Diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico
- 2) Titolo di Specializzazione per le attività di sostegno;
- 3) Domanda istituzione delle GPS; scioglimento della riserva e scelta sedi;
- 4) Graduatorie ADEE del 5 agosto e del 30 agosto 2022;



-
- 5) O.M. n. 112/2022 e tabelle allegate;
 - 6) Diploma di Arte Drammatica;
 - 7) Decreto USR Lazio del 1.9.2022;
 - 8) Reclamo inoltrato dalla ricorrente;
 - 9) Decreti di rettifica del punteggio in GPS I fascia a campione per gli aa.ss. 2021/2022;
 - 10) Articoli della stampa specializzata reperibili ai seguenti URL:
<https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2022-2023-errori-vanno-segnalati-anche-se-si-ha-punteggio-inpiu-si-rischia-di-perdere-la-supplenza-video/>
<https://www.tecnicadellascuola.it/gps-2022-errori-nei-punteggi-quali-problematiche-sulle-prossime-supplenze>
<https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lalgoritmo-non-funziona-prof-precari-assegnati-a-caso>
<https://www.informazionescuola.it/lalgoritmo-che-gestisce-gli-incarichi-e-supplenze-dalle-gps-non-ha-rispettato-la-normativa-arriva-la-prima-sentenza/>
 - 11) Busta paga di novembre 2022, da cui si evince la sede di servizio della ricorrente (IC Bonghi, cod. scuola RMIC817009);
 - 12) Giurisprudenza;
 - 13) Modulo autocert. redditi, ISEE 2021, copia doc. di identità e stato di famiglia

Con osservanza,

Roma, 6 dicembre 2022

(prof. avv. Iolanda Piccinini)

(avv. Marco Iseri)

- f.to digitalmente -

